

— condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 aprile 2021 — Italia/Commissione

(Causa T-221/21)

(2021/C 228/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, G. Rocchitta, C. Gerardis, e E. Feola, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione di esecuzione della Commissione 2021/261 del 17.2.2021, nella parte in cui applica, a carico dell'Italia, le correzioni finanziarie relative alle indagini AA/2017/013 (Aiuti per superficie — TUTTI OP — Esercizio finanziario 2018 — euro 67 368 272,99) e CEB/2018/057 (Esercizio finanziario 2017 e ritardi di pagamento — TUTTI OP — importo netto di euro 74 978 660,98 — importo lordo di euro 75 696 497,283;
- in subordine, annullare la medesima decisione nella parte in cui applica la rettifica forfetaria di € 67 368 272,99, relativa all'indagine di audit AA/2017/013 (Aiuti per superficie — TUTTI OP — Esercizio finanziario 2018 — euro 67 368 272,99), in luogo della rettifica puntuale quantificata da AGEA in euro 27 848 824,26;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, riguardante l'indagine AA/2017/013, relativa ad aiuti per superficie, vertente sulla violazione dell'articolo 4, lett. H), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 608), con riguardo alla definizione di «prati permanente» adottata a livello nazionale sulla base del D. M. 18/11/2014.
2. Secondo motivo, riguardante l'indagine AA/2017/013, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 GU 2013 L 347, pag. 549), nonché dell'articolo 12, paragrafi 2 e 6), del Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU 2014 L 255, pag. 18), con riguardo all'applicazione di un tasso forfetario, pur essendo calcolabile il rischio effettivo per il bilancio dell'Unione.

3. Terzo motivo, riguardante l'indagine AA/2017/013, vertente sulla violazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE, e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con riguardo all'applicazione della clausola generale dello «sforzo sproporzionato», sulla cui base è giustificata la rettifica forfetaria.
4. Quarto motivo, riguardante l'indagine CEB/2018/057, relativa a ritardi di pagamento, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 907/2014, con riguardo agli assunti ritardi nei pagamenti riferiti alla domanda unica 2015 pur in presenza delle «particolari condizioni» di gestione connesse all'applicazione della riforma della PAC 2015 — 2020.

Ricorso proposto il 26 aprile 2021 — Shopify/EUIPO — Rossi e a. (Shoppi)

(Causa T-222/21)

(2021/C 228/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shopify Inc. (Ottawa, Ontario, Canada) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Massimo Carlo Alberto Rossi (Fiano, Italia), Salvatore Vacante (Berlino, Germania), Shoppi Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolari del marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo «Shoppi» nei colori blu scuro, bianco, rosso e arancione — Marchio dell'Unione europea n. 16 684 797

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 febbraio 2021 nel procedimento R 785/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere il ricorso dei controinteressati dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento del 6 febbraio 2020 (procedimento di dichiarazione di nullità 000034203 C);
- condannare l'EUIPO e i controinteressati dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO alle spese, ivi comprese le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-